



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 07/09/2021

FATTO

La Cliente espone nel ricorso di avere acquistato, tra il 1986 e il 1992, n. 9 BFP cointestati con la madre, deceduta in data 04/01/2018. In particolare trattasi di n. 7 buoni della serie Q/P e n. 2 della serie Q;

- detti buoni sono stati portati all'incasso, ma la somma ricevuta risultava minore rispetto a quella ricavata dal retro dai titoli, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- Operando il calcolo secondo i criteri indicati a tergo dei buoni, la ricorrente avrebbe dovuto ricevere Euro 5.264,32 per ogni buono da Lire 500.000 emessi fino al 31.08.1987, Euro 10.528,59 per ogni buono di Lire 1.000.000, Euro 4.852,31 per il buono da Lire 500.000 emesso il 07.06.1988, Euro 3.131,89 per il BFP serie Q n. 13 e Euro 2.772,95 per il BFP serie Q n. 171;
- In data 13.02.2021 la cliente presentava formale reclamo, riscontrato negativamente dall'intermediario il 17.02.2021;
- Emerge come l'intermediario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di emissione in quanto, essendo i buoni successivi all'entrata in vigore del



D.M.1986, l'emittente avrebbe dovuto modificare i tassi anche con riferimento al periodo successivo al 20° anno;

- Non essendo stata apposta alcuna modifica, per il periodo dal 21° a 30° anno continua a essere valido il tasso *ab origine* riportato sui titoli;
- I buoni in possesso della ricorrente venivano emessi in un momento successivo rispetto alla riforma *legis*. Nel rapporto con la cliente, avente natura pattizia, le condizioni sul titolo devono pertanto prevalere, ben potendo le parti stabilire un tasso differente rispetto a quello fissato dal D.M. proprio perché lo stesso accordo era successivo all'intervento legislativo;
- La modificazione della tabella a tergo dei buoni, operata limitatamente al periodo dal 1° al 20° anno, ingenerava un legittimo affidamento nel sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, invece, per il periodo dal 21° al 30° anno un rendimento maggiore di quello stabilito ex D.M. 1986;
- La condotta dell'intermediario non era conforme ai principi di correttezza e buona fede che, nello specifico, si realizzano anche nel rispetto dei doveri informativi imposti dalle norme di settore in materia di trasparenza bancaria.

L'Intermediario replica tra l'altro quanto segue:

- i buoni in controversia appartengono alla serie Q e Q/P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e che dal 21° anno sino al 30 il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice;
- L'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi";
- Il citato articolo non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore;
- con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]";
- gli "importi" indicati a tergo sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutano conseguentemente le cifre;
- ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- l'intermediario ha applicato pedissequamente le prescrizioni del DM 1986 nel collocamento dei Buoni di cui trattasi. La legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
- Il tentativo di assimilare la presente fattispecie alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007 non coglie nel segno, trattandosi di una fattispecie differente da quella in esame;
- i Buoni Fruttiferi Postali sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ai BFP non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

La Cliente nega la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Intermediario. Nel merito, a sostegno dei propri argomenti:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- richiama i principi enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 6142 del 3 aprile 2020;
- rileva che l'intermediario, nel controdedurre a quanto asserito dalla ricorrente, riporta la tabella allegata al D.M. del 13 giugno 1986 comprensiva anche degli importi bimestrali da corrispondersi per il periodo dal 21° al 30° anno;
- L'intermediario pertanto non apponeva "pedissequamente" il timbro contenente la tabella del D.M. 1986;
- Richiama la decisione delle SS.UU. n. 13979/2007 per sottolineare che il D.M. 1986 imponeva all'intermediario l'obbligo di indicare sul documento il differente regime cui il titolo era soggetto, anche con riferimento al periodo successivo al 20° anno;
- Quantifica l'importo totale dovuto in euro 52.871,61.

Ribadisce nel resto le contestazioni formulate e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già dimesse in sede di ricorso.

La ricorrente chiede le somme spettanti in virtù di quanto stampigliato sui Buoni in oggetto, oltre interessi dal reclamo al saldo e spese legali.

L'Intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'Intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF. I BFP sono stati sottoscritti tra il 1986 e il 1992. Rileva che la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione dei contratti e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimi.

L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF.

Evidenzia che i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BFP di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «[l'intermediario] in relazione all'attività di [...]» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128- bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, [l'intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza



richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata dall'intermediario per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Passando al merito della controversia, il Collegio rileva trattarsi di n. 7 buoni della serie Q/P e di n. 2 buoni della serie Q. Si esamineranno quindi i due gruppi di buoni distintamente.

Serie Q

Per il periodo dal 21° al 30° anno, si rileva che è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), secondo cui, affermata la competenza per materia dell'ABF, *“può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno [...] con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale”*.

Serie Q/P

Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha ritenuto corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

Il presente Collegio riporta ampi stralci della menzionata decisione del Collegio di coordinamento, che ha riguardato sia i Buoni della serie Q sia quelli della serie Q/P, e si conforma pienamente ad essa: “Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...omissis... diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti



anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge ...omissis... la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta....omissis... Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. omissis...

Si riporta altro stralcio della menzionata decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento alla serie Q:

...L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto

... omissis... Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale.

D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alle seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".

Il Collegio accoglie quindi la domanda relativamente ai Buoni della serie Q/P e la respinge per quanto riguarda i Buoni della serie Q. La domanda delle spese legali è rigettata, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli della serie Q/P, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Non accoglie il ricorso nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA